

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 11 marzo 2021

Lettera per il Cliente 11 marzo 2021

BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 2020

OGGETTO: Bilancio delle società di capitali di esercizi chiusi al 31 dicembre 2020.

Ai sensi del D.Lgs. n. 139/2015 sono attualmente previste tre differenti forme di bilancio, collegate alle dimensioni delle imprese: in particolare le società di capitali (Spa, Sapa, Srl e Coop) si distinguono in **micro-imprese**, **piccole e medie imprese**, **grandi imprese**, se nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti¹:

Definizione	Totale Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	N. Dipendenti	Tipologia di bilancio
Micro-imprese	(fino a) 175.000 euro	(fino a) 350.000 euro	(fino a) 5	Bilancio per Micro impresa: Stato Patrimoniale e Conto Economico
Piccole e medie imprese	(fino a) 4.400.000 euro	(fino a) 8.800.000 euro	(fino a) 50	Bilancio abbreviato: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
Grandi imprese	(oltre) 4.400.000 euro	(oltre) 8.800.000 euro	(oltre) 50	Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione

Le società con strumenti negoziati sul mercato regolamentato non possono predisporre il bilancio in forma abbreviata né il bilancio per le micro-imprese.

Adempimenti e termini per la predisposizione e l'approvazione del bilancio

¹ Questi limiti non devono essere confusi con i limiti stabiliti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale introdotti intervenendo sull'art. 2477 c.c.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 11 marzo 2021

Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo (Consiglio d'amministrazione o Amministratore unico) deve predisporre il **progetto di bilancio** da sottoporre all'esame degli organi di controllo ed all'approvazione dei soci.

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso sia consegnato dagli amministratori al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, **almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.**

Il fascicolo completo di bilancio deve poi restare **depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea**, e finché sia approvato, in modo che i soci possano prenderne visione. Il fascicolo si compone di:

- bilancio della società (come da tabella precedente);
- copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate;
- un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;
- relazioni degli amministratori;
- relazione dei sindaci;
- relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'art. 2364 del codice civile (richiamato anche dall'art. 2478-bis per quanto compete alla Srl) prevede che: *“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a **centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (n.d.r. Relazione sulla Gestione) le ragioni della dilazione”.*

Nell'anno 2020, per i bilanci dell'esercizio 2019, il Decreto “Cura Italia” (art. 106, D.L. n. 18/2020) era intervenuto, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sulle norme in materia di assemblee di società al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.

Quest'anno, per i bilanci delle società di capitali degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1° marzo 2021, è stata pubblicata la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 183/2020), legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha **esteso il termine della proroga dettata dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in materia di convocazione delle assemblee di società ed enti.** In particolare, viene stabilito:

- in deroga a quanto prescritto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis o dalle diverse disposizioni statutarie, la possibilità di **convocare l'assemblea ordinaria per**

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 11 marzo 2021

l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio anche in assenza di specifica motivazione;

- previo inserimento dell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, la possibilità di **esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza** nonché di **intervenire nella riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione**, senza che il presidente e il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo;
- per le società a responsabilità limitata, la possibilità di **esprimere il voto mediante consultazione scritta o esprimere il consenso per iscritto**;
- per le società con azioni quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del TUF.

Attenzione: le disposizioni si applicano alle assemblee tenute **entro il 31 luglio 2021**.

Tutto ciò premesso, i termini legati all'approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 potranno essere così fissati:

- **entro il 29 maggio 2021**, nelle società sottoposte al controllo da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore, dovrà riunirsi l'organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di bilancio da consegnare agli organi di controllo; laddove gli organi di controllo non siano nominati l'organo amministrativo potrà provvedere entro il 14 maggio 2021;
- **entro il 14 giugno 2021** tutta la documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Decorsi 15 giorni dal deposito² ed **entro il 29 giugno 2021** (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), si deve riunire l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Attenzione: naturalmente, nulla vieta di anticipare i termini e rientrare nei canonici 120 giorni. **In merito all'opportunità di godere del maggior termine concesso, Vi invitiamo a prendere contatti con il nostro Studio per valutarne necessità e opportunità.**

Le riunioni dell'organo amministrativo e le assemblee dei soci dovranno essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo statuto sociale.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

² È possibile la rinuncia al termine da parte dell'unanimità dei soci.